RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA, PER IL TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-2018

Art. 19

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

Il fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) Euro 255.360,00 lordo dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2017;

b) Euro 813.600,00 lordo dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2018. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Versione in vigore dal 26 luglio 2018, non più in vigore dal 7 gennaio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85
Capo	III — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-85-2018/art-19-fondo-per-la-retribuzione-di-posizione-e-la-retribuzione-di-risultato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it